



COMUNE DI CRISPIANO

(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 2 del 22/01/2025

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DEI PICCIONI.

IL SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di piccioni, cosiddetti "Torraioli" sul territorio cittadino;

PRESO ATTO che:

- la presenza di piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino sta assumendo proporzioni tali da costituire un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi, per la sicurezza dei cittadini legata al rischio di scivolamento a causa delle deiezioni nonché imbrattamento del vestiario;
- pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- è invalsa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando di fatto in modo innaturale la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

CONSIDERATO :

- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che le deiezioni recano all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e delle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui marciapiedi, aree pubbliche;
- il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili privati e pubblici;

VISTA la competenza dei Servizi comunali per eventuali interventi di igiene urbana e/o contenimento della

specie poiché il fenomeno determina una potenziale esposizione a fattori di rischio;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di contenere il numero di piccioni presenti al fine di eliminare il pericolo di potenziali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- l'art. 650 CP
- l'art. 32 della Costituzione;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico e privato granaglie, scarti ed avanzi alimentari;

ORDINA

ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

1. Provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento ed alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato escrementi;
2. Provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, alla immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
3. Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio;

Che il controllo della osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito da parte della ASL competente per territorio, dal Comando di Polizia Locale e da parte di tutti gli Organi di Polizia presenti sul territorio a cui copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE

chiunque violi i disposti della presente Ordinanza sarà soggetto:

All'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo quanto disposto dall'art 7 bis del Digs. 267/00;

All'applicazione della disposizione di cui all'art. 650 CP.

DA' ATTO CHE

- la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.
- avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 241/90 e ss. mm. ii., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente

IL SINDACO
f.to Luca LOPOMO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 23/01/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, li 23/01/2025

Il Segretario Generale
Rosario Cuzzolini